



# **COMUNE di LECCE**

**Assessorato ai Tributi**

## **REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO**

*Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 10/11.05.04*

**(Art. 40 D.Lgs. 15/11/93 n. 507)**

# **CAPO I : OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E RELATIVE CONCESSIONI**

## **Sezione I : Occupazioni e concessioni in genere**

### **ART. 1**

#### **Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime.
2. Con il termine "tassa", usato negli articoli seguenti, s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

### **ART. 2**

#### **Occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. L'occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree appartenenti al demanio e al patrimonio comunale indisponibile, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni di cui al numero precedente si suddividono in permanenti e temporanee:
  - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;
3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

### **ART. 3**

#### **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive.

2. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto o abusive, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.
3. In caso di occupazioni di fatto o abusive, oltre alla tassa e alle sanzioni tributarie, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 41 e 42.

#### **ART. 4**

##### **Domanda di concessione suolo pubblico**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinati ad uso pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare concessione o autorizzazione.
  1. La domanda, redatta in carta bollata ed intestata al Sindaco, deve essere presentata al Protocollo Generale per l'apposizione del timbro-datario. Tale Ufficio provvederà all'inoltro ai seguenti Settori:

*- Settori urbanistica e viabilità*

- . Domanda per la realizzazione ed apertura di passi carrabili.

*- Settore Urbanistica*

- . Domanda per la realizzazione di impianti di distribuzione di carburante per autoveicoli se ubicati su suolo pubblico.

*- Settore Attività Economiche e produttive*

- . Domanda per la realizzazione di chioschi ed edicole.
- . Domanda per la occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente per l'esercizio di attività economiche (es: occupazioni realizzate da esercenti il commercio su area pubblica, occupazioni in occasione di fiere, festeggiamenti e simili )

*- Settore Tributi*

- . Domanda per occupazioni di durata inferiore all'anno non rientranti nella competenza specifica di altri Settori.
- . Domanda per occupazioni permanenti o temporanee derivanti da installazioni particolari (es: giostre, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili).

- Domanda per occupazioni permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia (es. cantieri).
- Domanda per occupazione di suolo pubblico derivante da autorizzazione di mezzi pubblicitari secondo quanto previsto dal " Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

*- Settore Traffico e Viabilità*

- Domanda per la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico o privato
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, nella domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'ufficio competente provvederà tempestivamente all'istruzione della pratica per quanto di sua competenza e curerà il deposito nella conferenza dei servizi che deciderà sulla accoglibilità della domanda. L'intero iter sarà svolto entro il termine stabilito dalla Legge 7.8.90 n. 241 di 30 giorni.
  3. In ogni caso, all'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge n. 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa e il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge suddetta e dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.
  4. Alla conferenza dei servizi, partecipano i settori :
    - **Attività Economiche e Produttive** –
    - **Traffico e Viabilità** –
    - **Tributi** -
    - **Urbanistica** -

## **ART. 5**

### **Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio o che se non effettuati tempestivamente possono rappresentare pericolo per la pubblica incolumità, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Tributi, che provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 41 e 42 del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni.

**ART. 6**  
**Contenuto della domanda**

1. La domanda, di cui al precedente articolo 4, debitamente sottoscritta dal richiedente in persona o dal legale rappresentante, deve indicare:
  - a. le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale se persona fisica o il numero di partita I.V.A. della Ditta e il codice fiscale del legale rappresentante della stessa;
  - b. l'ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
  - c. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
  - d. il periodo per il quale la concessione viene domandata;
  - d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
  - e. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
  - f. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la legge richiede per esercitare l'attività o il diritto per esercitare il quale l'occupazione è richiesta;
  - g. la dichiarazione di accettare le nuove condizioni che l'Amministrazione Comunale dovesse imporre per continuare la concessione;
2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc...) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
3. In particolare, per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
4. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia è necessario ottenere il rilascio di tali atti.
5. Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:

- a. presentazione da parte dell'interessato di una domanda su moduli predisposti dagli uffici comunali;
  - b. istruttoria della relativa autorizzazione o concessione a cura del Dirigente del Settore Comunale competente e approvazione in conferenza dei servizi.
  - c. versamento, anche diretto, delle somme dovute sulla base delle tariffe previste dalla legge o dai relativi atti o provvedimenti in vigore.
6. Le domande per occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni eccezionali, devono pervenire al Settore competente indicato nel precedente art. 4, per la procedura semplificata di cui sopra, nel termine stabilito dallo stesso.

## **ART. 7**

### **Istruttoria della domanda**

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, prima dell'istruttoria della pratica il responsabile del Settore competente, indicato nel precedente art. 4, invita l'interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell'esame.
2. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti, sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo sussistano eventuali diverse priorità stabilite dal Settore competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei Settori interessati.
4. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc...) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
5. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustifichino, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale - costituito col deposito di un libretto di risparmio al portatore, oppure attraverso specifica fideiussione bancaria - a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.
6. Sono fatte salve le norme e le procedure vigenti contenute nel Piano Regolatore Generale e in altri atti riguardanti la collocazione di opere e manufatti sul suolo pubblico che non siano in contrasto con le disposizioni di legge vigenti e con il presente Regolamento.

7. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

## **ART. 8**

### **Contenuto e rilascio della concessione**

1. In base ai risultati della istruttoria il Settore competente, ai sensi del precedente art. 4, previo parere della Conferenza dei Servizi, concede o nega all'interessato la concessione richiesta. In caso di diniego, i motivi sono comunicati al richiedente, con atto formale,
2. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della concessione quando il richiedente abbia pendenze con il Comune di Lecce.
3. Il diniego della concessione o il rigetto della semplice domanda dà diritto al richiedente di ottenere soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate, previa detrazione delle spese sostenute dal Comune ai sensi dell'art. 27 comma 3 del vigente Codice della Strada.
4. Detta concessione è predisposta sulla base di schemi-tipo o disciplinari di concessione predisposti dai competenti Settori comunali, preceduta da apposita deliberazione, qualora per l'importanza e per la durata della occupazione ciò sia ritenuto opportuno o necessario. Tutte le spese occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l'istruttoria e il sopralluogo, il costo di tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) saranno a carico del richiedente.
5. La concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro presso gli Uffici Comunali da parte del richiedente, previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme eventualmente dovute.
6. L'atto di concessione, debitamente sottoscritto dall'interessato per accettazione, deve riportare le indicazioni di cui all'art. 6, comma 1 lett. a) e b), le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, l'uso concesso, la durata della concessione che non potrà comunque eccedere gli anni 29, al termine dei quali scadrà di pieno diritto e sarà rinnovabile tramite nuova concessione su domanda dell'interessato. L'importo e le modalità di pagamento della tassa e/o dell'eventuale somma dovuta per l'occupazione, sarà determinato dalla concessionaria per la riscossione, in applicazione del regolamento e delle tariffe stabilite dall'A.C.
7. Il Settore comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione, cura la tenuta di apposito registro delle occupazioni dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa. L'Ufficio Tributi avrà l'obbligo di tenuta di una banca dati generale di tutte le occupazioni in piena collaborazione con l'eventuale Concessionario della Riscossione del Tributo.
8. L'atto di concessione per l'applicazione della tassa è trasmesso rispettivamente al Servizio Tributi e all'eventuale Concessionario per la riscossione del Tributo, per quanto riguarda le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee .

**ART. 9**  
**Titolare della concessione**

1. La concessione è rilasciata al richiedente ai sensi del precedente art. 6 punto 1 del presente Regolamento ed è vietata qualsiasi sub concessione. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il concessionario sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia indicata anticipatamente al competente Settore comunale.
3. Chi intende subentrare, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento aggiornerà l'originario atto di concessione, se non ancora scaduto e restando invariati gli altri elementi dello stesso.
4. Verranno esaminate con priorità le richieste presentate da soggetti che subentrano nella concessione a seguito di cessione o affitto di azienda o di ramo aziendale.

**ART. 10**  
**Rinnovazione e disdetta della concessione**

1. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.
3. Nel caso in cui il titolare di una autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo intenda prolungare l'occupazione, deve inoltrare apposita richiesta al Comune entro il termine di scadenza della stessa, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga.

**ART. 11**  
**Obblighi del concessionario - Diritti di terzi**

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.  
Inoltre ha l'obbligo:

- a. di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione, il disciplinare di concessione se esistente;
- b. di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c. di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d. di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni dei Settori interessati.

## **ART. 12**

### **Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, piani di riqualificazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
  - a. in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
  - b. per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti ecc.).
3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
4. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

5. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca e la sospensione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale tassa pagata in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità. Qualora non vi abbia già provveduto d'ufficio il Comune, la relativa richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro sei mesi dalla cessazione dell'occupazione al Protocollo Generale che provvederà all'invio al Settore competente indicato al precedente art. 4, che provvederà a quantificare l'importo dell'eventuale somma da rimborsare e a provvedere .

### **ART. 13**

#### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il concessionario , decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
- a. il perdurante inadempimento o le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto di concessione rilasciato, effettuate da parte del concessionario, dei suoi collaboratori o dipendenti;
  - b. mancato pagamento della tassa stabilita e di ogni altro onere o spesa dovuta;
  - c. inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
  - d. danni alle proprietà comunali;
  - e. mancata occupazione o inizio dei lavori entro 120 giorni dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 30 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
  - f. violazione delle norme di cui all'art.11 e di quelle relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub ingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
  - g. uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La concessione di cui al presente Regolamento si estingue:
- a. per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
  - b. per rinuncia del Concessionario;
  - c. per morte o per sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, salvo che nei trenta giorni successivi all'evento venga presentata regolare richiesta di subentro provvisorio dagli eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dalla legge per lo svolgimento dell'attività propria dell'esercizio.

- d. per dichiarazione di fallimento del concessionario salvo che il Giudice del fallimento consenta la prosecuzione dell'attività.

#### **ART. 14**

##### **Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino**

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte o dei vigili urbani di qualsiasi settore o da parte di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento o da parte di personale incaricato dal Concessionario per la Riscossione del Tributo, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare di concessione di cui all'art. 8.
2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendite di merce diverse da quelle indicate nell'autorizzazione, gli incaricati compilano il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
3. La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalla legge e dagli artt. 40, 41 e 42, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dall'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche è disposta, previa contestazione delle relative infrazioni, apposita ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

#### **ART 15**

##### **Imposizione fiscale - Cancellazioni e rimborsi**

1. Il Comune, nell'ambito della propria attività istituzionale è tenuto ad applicare tutte le imposte e tasse ed i tributi comunali vigenti in base alle tariffe e con le modalità dettate dalle singole normative locali e statali.
2. Soggetti passivi dei tributi locali sono sia i titolari delle concessioni, sia i responsabili delle occupazioni di fatto ancorchè abusive.
3. La denuncia di modifica o cessazione dell'occupazione, da inoltrare al Protocollo Generale che curerà l'invio ai competenti Uffici Comunali, potrà essere effettuata sia dal concessionario che dal responsabile di fatto dell'occupazione.
4. La cessazione dell'occupazione non dà diritto ad alcun rimborso dei tributi versati in anticipo, se non nei casi o con le modalità previste dalle leggi vigenti.

**ART.16**  
**Occupazioni ed esecuzioni di lavori**

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
  - a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
  - b. evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
  - c. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
  - d. collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

**ART. 17**  
**Manutenzione delle opere**

1. La concessione di spazi ed aree comunali comporta altresì, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonchè il risarcimento di eventuali danni arrecati.
2. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
3. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

**Sezione II : Occupazioni di tipo particolare**

**ART. 18**  
**Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri**

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche, è regolata dai rispettivi

regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.

2. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su area pubblica sono effettuate dal Settore Comunale competente ai sensi del precedente art. 4.
3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
4. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, l'asfalto, il terreno o la pavimentazione, in assenza di specifica autorizzazione, nel quale caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato.

#### **ART. 19**

##### **Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. E' soggetto ad autorizzazione di occupazione di suolo pubblico l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei casi in cui la sosta avvenga nelle aree preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e per la durata indicata nell'atto autorizzativo.
2. L'esercizio della attività di cui al precedente comma 1 non è soggetta ad autorizzazione quando la sosta su suolo pubblico avviene lungo il percorso e per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo e comunque non oltre 60 minuti nello stesso luogo.

#### **ART. 20**

##### **Esposizione di merce**

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di pubblico passaggio, è soggetta a concessione comunale.
2. E' vietato collocare giornali o altre pubblicazioni periodiche, nonché la pubblicità relativa, sul suolo pubblico o sulle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Per le edicole, tuttavia, è consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di giornali e pubblicazioni periodiche e della relativa pubblicità solo su appositi espositori, per complessivi mq 2 per ogni edicola, in esenzione di tassa. La collocazione di tali espositori deve avvenire previo ottenimento di apposita concessione di suolo pubblico. Le riviste e la relativa pubblicità possono essere collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

## **ART. 21**

### **Occupazioni con tende, insegne, impianti pubblicitari vetrine, mostre ecc..**

1. Tali occupazioni, per collocazione, forma, dimensioni, sporgenza, ecc.. sono sottoposte all'osservanza delle disposizioni del "Regolamento Edilizio Comunale", nonché del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" vigenti.

## **ART. 22**

### **Passi Carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie da tassare dei passi carrabili, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.
5. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
6. Il Consiglio Comunale, può tuttavia deliberare annualmente l'esenzione dal tributo, entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio dell'anno successivo. La deliberazione ha validità dal primo gennaio dell'anno successivo nel caso in cui venga approvato entro il 31 di ottobre e dal primo gennaio nel caso in cui il bilancio di previsione, in virtù di proroghe di legge, venga approvato ad esercizio già iniziato.

## **ART. 23**

### **Distributori di carburanti - di tabacchi – dispensatori di merci varie – bancomat esterni**

1. Ai sensi dell'art.48 del Dlgs 507/93, la tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
  - 5 L'esame e l'istruttoria delle domande per la realizzazione dell'impianto di distributori di carburante nel territorio comunale ed il rilascio della relativa concessione di suolo sono di competenza del Settore comunale indicato nel precedente art. 4.
  - 6 La installazione e l'esercizio, lungo le strade comunali, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, dispensatori di merci varie, di bancomat esterni e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale come indicata nella tabella allegata al presente regolamento.

## **ART. 24**

### **Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi**

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione è il settore indicato all'art. 4 .
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.
3. Le occupazioni, anche temporanee, di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, sottostanno alle norme delle leggi urbanistiche e della circolazione stradale, del Regolamento Edilizio, di Polizia e Igiene Urbana.

4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.
5. La tassa e' dovuta altresì per le occupazioni a seguito di accumulo di materiali di sgombero o di risulta per i lavori eseguiti, nei limiti del suolo effettivamente occupato e si applica la stessa tariffa delle occupazioni per lavori edili.

#### **ART. 25**

#### **Occupazioni ad opera di coloro che esercitano arti e mestieri girovaghi**

1. E' vietato l'esercizio di arti e mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, saltimbanco, declamatore e simili) senza l'apposito permesso dell'Autorità comunale e salvo il disposto delle norme di Pubblica Sicurezza.
2. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire, anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione senza autorizzazione dell'amministrazione comunale..

#### **ART. 25/bis**

#### **Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale**

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio in € 194,00;
2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica, qualora vengano realizzati su aree diverse dalla sede stradale dove sono ubicati gli impianti;
3. Il Comune ove provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.
4. Per le occupazioni di cui al presente articolo effettuate con cavi – condutture - impianti, aventi carattere temporaneo, poste nel sottosuolo o nel soprassuolo pubblico, fino ad un chilometro lineare, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, è determinata e applicata dal comune, in misura pari ad € 18,00;
  - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni.

La tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
- 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

1. La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo o del soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si determina secondo i criteri previsti dalla Legge per la determinazione forfetaria del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .
2. L'importo annuale della tassa è commisurato al numero complessivo delle utenze del servizio, per la misura unitaria di tariffa; in ogni caso, l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a €. 516,46.
3. La tariffa unitaria è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31/12 dell'anno precedente ; la denuncia deve essere presentata entro il 30 aprile, qualora si siano verificate variazioni del numero delle utenze precedentemente dichiarate.
5. Il canone può essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, oppure il contribuente può effettuare il versamento in 3 rate di uguale importo, aventi scadenza 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre di ciascun anno.

## **CAPO II : TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **ART. 26 Applicazione della tassa**

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di Lecce in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
2. L'applicazione della tassa, nel caso di occupazioni abusive non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime per quanto attiene al titolo della concessione del suolo.

3. Ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione, esclusivamente nell'ambito del presente Regolamento, si definisce come "concessione" l'occupazione di tipo permanente e "autorizzazione" l'occupazione di tipo temporaneo così come definite dall'art. 2 punto 2.

**ART. 27**  
**Oggetto della tassa**

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente Regolamento.
2. Le occupazioni di suolo, sottosuolo, soprassuolo di strade provinciali o statali che attraversano il centro abitato del Comune di Lecce sono soggette alla imposizione da parte del Comune medesimo.
3. *Le superfici e gli spazi gravati da canone concessorio sono soggetti anche al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.*

**ART. 28**  
**Esenzioni e Riduzioni**

1. Le esenzioni o riduzioni dal pagamento della tassa sono stabilite dalla Legge o dal presente regolamento.  
Ai sensi del Decreto Legislativo 460/1997 le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esentate dal pagamento della tassa di occupazione del suolo permanente.
2. L'amministrazione Comunale, può stabilire particolari riduzioni con apposita delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui si verificano particolari situazioni, quali ad esempio lavori che comportino disagio agli operatori per la durata di oltre sei mesi, adeguamenti ad un particolare arredo urbano che comporti particolari ed onerosi investimenti degli stessi operatori, come ad esempio sostituzione delle vecchie edicole.
3. L'Amministrazione Comunale, può stabilire particolari riduzioni o esenzioni con apposita delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui vengano posizionate lungo le strade o sui bordi dei marciapiedi, fioriere che contribuiscano al miglioramento dell'arredo urbano, purché le dette fioriere o piante, siano compatibili con gli indirizzi dell'A.C. e autorizzate dalla stessa Amministrazione Comunale, oppure vengano installati faretti esterni alle attività commerciali, che contribuiscano al miglioramento della pubblica illuminazione.

**ART. 29**  
**Soggetto attivo**

1. Per le occupazioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Lecce, la tassa è dovuta al Comune medesimo. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere affidato in concessione ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo

economico e funzionale, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti e dal regolamento comunale.

### **ART. 30** **Soggetto passivo**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

### **ART. 31** **Funzionario Responsabile**

1. Al funzionario responsabile ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 507/93, sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per la sottoscrizione altresì delle richieste, degli avvisi, dei procedimenti relativi e per disporre i rimborsi.

### **ART. 32** **Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale**

1. Agli effetti della tassa di cui al presente Regolamento, il Comune di Lecce appartiene alla Classe III.
2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
3. A tale scopo il territorio Comunale è classificato in CENTRO ; AREA URBANA ;AREA EXTRA URBANA
  - Per **CENTRO**, “ **ZONA A**”, si intende tutta l'area e le strade comprese nel quartiere Centro storico Mazzini, compresa tra le vie, lato destro e sinistro, Viale Ugo Foscolo, Leopardi, Japigia, Rossini, Alfieri, Marche, Gallipoli, Dell'Università', Calasso;
  - Per **AREA URBANA**, “ **ZONA B**”, si intende tutta la restante area urbana, con esclusione della precedente, come determinata ai fini del precedente decentramento, con i quartieri Rudiae; Ferrovia - Leuca; Stadio; Santa Rosa - Salesiani, Marine, con esclusione delle frazioni, borghi e villaggi;
  - Per **AREA EXTRA URBANA**, “ **ZONA C**”, si intende: le frazioni i borghi e i villaggi (es. San Nicola – Villa Convento, Casa Simini ecc.);

Il tutto come meglio specificato nell'apposita tabella allegata, facente parte integrante del presente regolamento e che classifica le zone in “ zona A , B e C “, con apposita indicazione delle vie.

### **ART. 33**

#### **Commisurazione e determinazione della tassa**

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, da calcolarsi con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai fini della commisurazione della tassa si considerano come occupati quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano (es: fioriere, piantoni ecc...) che non possono più essere concessi od utilizzati da altri per effetto della occupazione in tassazione.
3. Le superfici eccedenti i 1.000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate al 10%.
4. La tassa è determinata in base a tariffe stabilite dalla Giunta comunale, nell'ambito delle misure previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni e secondo la disciplina generale fissata nel presente regolamento.

### **ART. 34**

#### **Tempi e misure delle occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione e in base alle misure giornaliere di tariffa. Per tali occupazioni la tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento alla misura superiore per le frazioni inferiori, ed è graduata in rapporto alla durata, come indicato dal successivo art. 38.
2. Le misure giornaliere di tariffa poste a riferimento sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. Ai sensi dell'art. 40, 4° comma, D.Lgs. 507/93, l'omesso o ritardato adempimento della disposizione di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
3. Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente e per tali devono intendersi quelle effettuate dallo stesso soggetto, per le stesse attività e nel medesimo luogo, la riscossione avviene mediante autorizzazione di occupazione a tariffa ridotta del 50%.
4. Per le occupazioni di durata inferiore a trenta giorni, l'autorizzazione è rilasciata contestualmente ad un documento-quietanza, sottoscritto dal richiedente, descrittivo delle modalità di rilascio.
5. Ogni atto di autorizzazione deve essere sottoscritto, per accettazione, dal richiedente, anche nel caso in cui il godimento del bene sia concesso a persona di fiducia o al legale rappresentante indicato nella richiesta prodotta, e dal Dirigente del Settore competente.
6. Il pagamento della tassa può avvenire, previa richiesta o in via anticipata, o in forma rateale alle scadenze previste dalla legge.

Il pagamento effettuato con le modalità di cui al presente articolo, comunque, non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

### **ART. 35** **Denuncia**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee così come definite al precedente Art. 2 punto 2. I provvedimenti di concessione all'occupazione permanente e le relative domande, di competenza dei Settori del Comune di Lecce indicati nel precedente art. 4, sono rilasciate dai settori stessi, previo parere della Conferenza dei Servizi.
  
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto concessionario è tenuto a presentare al Servizio Tributi, apposita denuncia nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
  
5. La denuncia va effettuata utilizzando l'apposito modello.
  
6. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si siano verificate variazioni nella occupazione determinanti un maggiore ammontare del tributo.
  
7. Per le occupazioni temporanee precedentemente autorizzate, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa a mezzo dell'apposito modulo di versamento.
  
8. Per le occupazioni temporanee, per le quali non occorre l'autorizzazione in quanto l'area richiesta è stata precedentemente definita, il pagamento della tassa può avvenire mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

### **ART. 36** **Versamento della tassa**

1. Il versamento della tassa è effettuato mediante apposito bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Lecce o al Concessionario del Servizio di Accertamento e Riscossione della Tassa. Il bollettino è a disposizione degli interessati presso gli uffici tributari del Comune di Lecce e presso il Concessionario per la riscossione del tributo.
  
2. Il versamento della tassa per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che determinano un diverso ammontare del tributo.
  
3. Per le occupazioni temporanee di cui al n. 7 del precedente articolo, la tassa deve essere versata direttamente nelle mani di un incaricato del Comune o del Concessionario per la riscossione del Tributo, giornalmente mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso oppure tramite versamento diretto in appositi apparecchi o strumenti meccanizzati idonei al rilascio di regolare scontrino.

### **ART. 37**

#### **Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva**

1. Il Servizio Tributi o il Concessionario per la Riscossione, per quanto riguarda la **T.o.s.a.p.** permanente, controllano le denunce presentate, verificano i versamenti effettuati, procedono alla liquidazione del tributo ed agli accertamenti in rettifica o d'ufficio, secondo le disposizioni in materia.
2. Il Settore Tributi o in caso di concessione il Concessionario per la Riscossione, cura la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dalle leggi vigenti nonché ogni altro adempimento connesso alla gestione contabile del tributo.
3. Per la T.o.s.a.p. temporanea gli adempimenti di cui sopra sono curati dal Settore Tributi o dal Concessionario per la Riscossione.

### **ART 38**

#### **Riduzioni della tariffa per occupazioni temporanee**

1. Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, vengono stabilite le riduzioni della tariffa ordinaria della tassa per le occupazioni temporanee previste dalla tabella seguente:
  - **Occupazioni derivanti da attività edilizia : Riduzione del 50%**  
(art. 45 comma 6bis D.Lgs. n. 507/93)
  - **Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo : Riduzione del 50%**  
(art. 45 comma 2 lett.c D.Lgs. n. 507/93)
2. Nei casi non contemplati dal tariffario e per i quali la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.
3. Le riduzioni di cui all'art. 45 commi 1-5-8 del D.Lgs.15/11/1993 n. 507 - ove ne ricorrano le condizioni - sono cumulabili, nel senso che si calcolano in successione tra loro.

### **ART. 39**

#### **Occupazioni temporanee: graduazione della tassa in rapporto alla durata**

1. Ai sensi dell'art. 45, 1<sup>o</sup> comma, del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, sono stabilite le seguenti misure di riferimento in relazione alla durata dell'occupazione:

Durata Occupazione

Misura di riferimento

- a) Fino a **14 giorni**
- b) Oltre **14 giorni**
- c) Oltre **30 giorni**

- Tariffa intera**
- Tariffa ridotta del 20%**
- Tariffa ridotta del 50%**

2. Ai sensi dell'art. 45, 2° comma, la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa per l'intera giornata:

**Categoria prima .....€ 2,58**

**Categoria seconda .....€ 2,06**

**Categoria terza ..... € 0,77**

e alle seguenti fasce orarie:

	<b>Cat.Prima</b>	<b>Seconda</b>	<b>Terza</b>
<b>dalle ore 6 alle ore 21</b>	<b>€ 2,06</b>	<b>1,65</b>	<b>0,51</b>
<b>dalle ore 21 alle ore 6</b>	<b>€ 0,51</b>	<b>0,41</b>	<b>0,25</b>

3. Le riduzioni di cui all'art. 45, 2° comma, relative alla durata oraria dell'occupazione sono cumulabili con le riduzioni connesse alla durata complessiva dell'occupazione medesima; in ogni caso le riduzioni di carattere soggettivo si cumulano a quelle di carattere oggettivo.
4. Le riduzioni di cui al 1° comma si applicano a partire da termine iniziale e per l'intero periodo di occupazione. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 sono da considerarsi occasionali e come tali esentate dall'applicazione della tassa, le occupazioni di durata inferiore a sessanta minuti.

#### **ART. 40**

##### **Riduzione della tassa per occupazioni permanenti**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa in relazione alle sottoindicate specie di occupazioni permanenti:
- 3) del 20% per occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo diverse da quelle di cui all'art. 46 e 47 (es: pensiline, insegne, cartelli pubblicitari, tettoie, bacheche e vetrinette, cisterne olii combustibili ecc...)

#### **ART. 41**

##### **Sanzioni tributarie**

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 507/1993.

**ART. 42**  
**Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada**

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o esegue lavori, opere o depositi sulle strade o non ottempera alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, soggiace alle sanzioni previste dagli artt. 20, 21 e 211 del Codice della Strada.

**ART.43**  
**Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare per quelle indicate al successivo 2° comma, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 619,74 ai sensi di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689, oltre alle sanzioni eventualmente applicabili per le violazioni alle ordinanze sindacali, ove applicabili ed inerenti l'oggetto del presente regolamento.
2. Le violazioni riguardano:
  - a. occupazioni senza autorizzazione o senza concessione;
  - b. mancata o parziale esecuzione di interventi di manutenzione delle opere e degli impianti;
  - c. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione.
  - d. commercio su aree pubbliche vietate da apposita ordinanza sindacale.
3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.
4. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

**ART. 44**  
**Sanzione della rimozione delle strutture**

1. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione delle strutture collocate abusivamente o in difformità di quanto autorizzato, applicata con apposita ordinanza, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.
3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

**ART. 45**  
**Ripristino dello stato dei luoghi**

1. Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione, o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino stato le cose e i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione.
2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

**ART. 46**  
**Affrancazione dalla tassa**

1. L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo dell'affrancazione prevista dall'art. 44, comma 11, del D.Lgs n. 507/1993 è determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte del contribuente.
2. L'affrancazione, qualora la domanda sia presentata successivamente al 31 gennaio, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda e pagamento del tributo, nella misura prevista dalla legge in venti annualità. Il Servizio tributi provvede ad attestare con apposito atto le posizioni affrancate e a comunicarle ai Settori interessati.
3. Qualora, successivamente alla affrancazione, vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare un maggior ammontare della tassa in relazione ad una maggiore occupazione, la differenza tra lo spazio complessivamente occupato e quello affrancato costituisce nuova occupazione.

**ART. 47**  
**Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto stabilito nell'apposito Regolamento comunale.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le singole fattispecie che trovano la propria disciplina nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

**ART. 48**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, la parte riguardante la classificazione del territorio comunale, di cui all'art. 31 del presente Regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 2004. Pertanto, è fatto salvo l'obbligo del conguaglio della maggiore tassa dovuta per effetto della suddetta classificazione.

**ART. 49**  
**Abrogazione precedente Regolamento**

1. E' abrogato il "Regolamento e tariffa per l'occupazione di suolo e spazio pubblico" ed ogni altra disposizione incompatibile con la legge e con il presente Regolamento.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 comma 3 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 si procede ad una nuova classificazione delle aree pubbliche. Tale nuova classificazione, sostituisce quella precedentemente in vigore.